

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DESIDERIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MICHELE PERRINO

Seduta del 30/03/2018

FATTO

Il ricorrente lamenta di essere stato oggetto di una illegittima segnalazione presso la Centrale dei Rischi (CR) operata dalla Banca resistente, comunicatagli solamente nell'agosto del 2016 dal Direttore della filiale di altro istituto bancario, in occasione di una richiesta di affidamento negata proprio per la presenza di detta segnalazione.

Dalla Visura CR successivamente richiesta alla Banca d'Italia, il ricorrente apprendeva: di essere stato segnalato a sofferenza sino al settembre 2015 per la somma di € 1.301; di non essere stato segnalato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2015; di essere stato nuovamente segnalato a sofferenza per la somma di € 1.305 a partire dal gennaio 2016. Il ricorrente inviava pertanto formale reclamo alla Banca resistente in data 04.08.2016, evidenziando in particolare la sussistenza di un saldo attivo su un conto corrente acceso a suo nome presso una filiale della stessa resistente (non potendo dunque qualificarsi la sua posizione "a sofferenza") e, inoltre, di non aver ricevuto alcun preavviso di segnalazione. Sennonché la Banca non forniva alcun riscontro, nonostante l'invio di ulteriori solleciti e reclami.

Costituitosi, l'intermediario nelle sue controdeduzioni:

- rileva l'infondatezza della prospettazione del ricorrente, secondo la quale la Banca non avrebbe riscontrato i reclami e i solleciti inviati; infatti, il primo reclamo del 04.08.2016 veniva riscontrato con missiva del 15.09.2016 (inoltrata all'indirizzo di residenza indicato dal ricorrente nella propria comunicazione), allegando inoltre copia del sollecito di

pagamento del debito maturato e del preavviso di segnalazione presso la CR della Banca d'Italia, già inviati al ricorrente tramite raccomandata a/r in data 08.01.2016. Il secondo reclamo veniva invece riscontrato con comunicazione (inoltrata al medesimo indirizzo della precedente) del 24.11.2016.

- che dal contenuto di tali missive è agevole riscontrare la correttezza del suo operato, nell'invitare a suo tempo il cliente a ripianare il debito maturato sul saldo del suo conto corrente, avvisandolo contestualmente che, in caso di inadempimento, il suo nominativo sarebbe stato segnalato a sofferenza presso la CR della Banca d'Italia;

- che in ogni caso e nel merito il ricorrente non ha assolto all'onere della prova su di lui incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c. con riferimento alle domande avanzate; in particolare, non ha prodotto agli atti alcuna prova dell'esistenza del menzionato conto corrente e del saldo attivo presente sullo stesso, né ha dimostrato l'avvenuta segnalazione alla Centrale Rischi di Banca d'Italia, né, da ultimo, ha documentato il presunto rifiuto ricevuto da altro Istituto di Credito;

- che la domanda risarcitoria del ricorrente è del tutto priva di fondamento, in quanto generica e sfornita di conforto probatorio; in particolare, non è evidenziata la sussistenza di alcun pregiudizio effettivamente sofferto, né è possibile qualificare il danno come sussistente in re ipsa in ragione di una segnalazione – in tesi – illegittima.

Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

Nelle sue ulteriori repliche, parte ricorrente obietta:

- a confutazione di quanto affermato dalla resistente, che il conto corrente n. 474 – 76122 acceso dallo stesso presso la Banca resistente risulta tuttora aperto e in attivo; sullo stesso vengono per di più mensilmente convogliati gli emolumenti mensili percepiti dal ricorrente;

- che contrariamente a quanto affermato dalla resistente, il reclamo del 04.08.2016 è rimasto privo di riscontro; la comunicazione allegata alle controdeduzioni della Banca non è infatti mai pervenuta all'indirizzo del ricorrente, così come l'allegata comunicazione del 08.01.2016 contenente l'invito a ripianare l'esposizione debitoria e il preavviso di segnalazione presso la CR; inoltre, l'intermediario non ha fornito alcuna prova della regolare ricezione, da parte del ricorrente, delle comunicazioni allegate, non avendo prodotto le relative ricevute di ritorno delle missive (non comprendendosi, peraltro, le ragioni dell'utilizzo del sistema di posta ordinaria al posto della pec, pur avendo interloquito il ricorrente con la Banca proprio tramite il canale da ultimo indicato);

- che grava sull'intermediario l'obbligo di inviare, prima della segnalazione, un preavviso; e che, come statuito a più riprese dai Collegi ABF, la prova dell'invio dello stesso, che costituisce un atto recettizio, grava sull'intermediario;

- quanto all'asserito mancato assolvimento dell'onere della prova, che lo stesso potrà al massimo imputarsi alla Banca, la quale, ai fini di dimostrare la sussistenza dell'asserita esposizione debitoria, avrebbe dovuto esibire la relativa documentazione bancaria, atta a giustificare la segnalazione "a sofferenza" del ricorrente presso la CR;

- quanto alla richiesta risarcitoria, che la stessa risulta fondata in ragione dell'evidente condotta illegittima della Banca, tale da aver gravemente pregiudicato l'onorabilità professionale del ricorrente, che opera per di più quale promotore finanziario e la cui integrità reputazionale presso il ceto bancario assume un rilievo particolare; il danno da lesione dell'immagine, inoltre, sarebbe sussistente "in re ipsa" in virtù della segnalazione illegittima o, comunque, potrebbe essere oggetto di una prova presuntiva.

Su tali premesse, chiede la condanna dell'intermediario "alla immediata cancellazione della Segnalazione di sofferenza; al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di € 50.000,00".

DIRITTO

La questione oggetto dell'odierna controversia attiene alla legittimità della segnalazione a sofferenza della posizione del ricorrente presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, operata dalla Banca resistente. Il ricorrente ne chiede la cancellazione in quanto priva tanto dei necessari presupposti formali e sostanziali, per il fatto di non essere stata preceduta dall'invio di un preavviso di segnalazione e stante la non qualificabilità della posizione del ricorrente come "sofferenza".

Quanto alle evidenze documentali della segnalazione, parte ricorrente produce in allegato alle repliche una visura effettuata presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, da cui si evince che il ricorrente è stato dapprima segnalato "a sofferenza" dalla Banca resistente dall'aprile al settembre 2015 con riferimento a un'esposizione debitoria di € 1.301,00; come emerge dalla nota presente accanto a tali segnalazioni, peraltro, le stesse risultano essere state oggetto di successiva rettifica. Il ricorrente è stato nuovamente segnalato a sofferenza a partire dal mese di gennaio del 2016 con riferimento a un'esposizione debitoria di € 1305,00. La Visura CR prodotta agli atti è aggiornata al mese di gennaio del 2016 e, dal tenore delle controdeduzioni dell'intermediario, sembra persistere tuttora.

Come si evince dalla documentazione allegata alle controdeduzioni (lettera di sollecito di pagamento e preavviso di segnalazione), la segnalazione a sofferenza sembra ricondursi ad un'esposizione debitoria maturata con riferimento a una carta di credito emessa dalla Banca resistente. Il ricorrente lamenta tuttavia che tale segnalazione risulterebbe del tutto ingiustificata: lo stesso sarebbe infatti titolare di un conto corrente acceso presso la Banca resistente tuttora aperto ed esponente un saldo attivo, anche in ragione del fatto che sullo stesso vengono mensilmente accreditati gli emolumenti percepiti. Non è d'altra parte presente in atti documentazione atta a comprovare né l'effettiva sussistenza dell'esposizione debitoria contestata né per converso il saldo attivo asseritamente presente su altro conto corrente del ricorrente.

Ora, quanto ai presupposti per la legittima segnalazione a sofferenza, serve ricordare che la Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991, Centrale dei rischi-Istruzioni per gli intermediari creditizi (nel testo applicabile *ratione temporis*, risultante dal 14° aggiornamento del 29 aprile 2011), al Cap. II (Classificazione dei rischi), Sez. 2, Par. 1.5, precisa che "Nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda"; e che "L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito".

Nel caso in esame, la Banca non ha tuttavia offerto prova dell'effettiva situazione patrimoniale di "insolvenza" del ricorrente (intesa nei termini di cui alla succitata disciplina di riferimento); né ha in alcun modo evidenziato di aver compiuto la necessaria valutazione della "complessiva situazione finanziaria del cliente": dal che il difetto dei presupposti sostanziali di legittimità della segnalazione della posizione del ricorrente "a sofferenza" presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia (in senso conforme cfr. ABF, Collegio di Roma, n. 1927/2017; Collegio di Milano, n. 8955/2016; Collegio di Napoli, n. 1366/2017), di cui va pertanto ordinata la cancellazione da parte dell'intermediario.

Parte ricorrente censura inoltre il comportamento della Banca nella parte in cui, prima di segnalare a sofferenza la posizioni de quo, non ha inviato il prescritto preavviso di segnalazione. Al riguardo si osserva che l'invio del preavviso di segnalazione negativa è previsto dalla normativa di riferimento per i soli clienti consumatori (cfr. ABF Collegio

Napoli, n. 6314/2016). In particolare, l'art. 125, terzo comma, TUB, stabilisce che "I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina". Tale disposizione viene altresì richiamata dalla succitata Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991, "Centrale dei Rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi", Cap. I, sez. I, par. 4, cpv. 5. Quanto ai clienti non consumatori (qual è il ricorrente), invece, è previsto esclusivamente dall'anzidetto par. 4 della Circolare n. 139/1991, al cpv. 4, che "Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) in occasione della prima segnalazione a sofferenza".

Nel caso in esame, la Banca resistente non ha fornito alcuna evidenza documentale dell'effettivo invio o ricezione del predetto preavviso/avviso di segnalazione; infatti, il sollecito di pagamento con contestuale avviso allegato alle controdeduzioni non risulta provvisto di elementi idonei a farne ritenere provato l'effettivo recapito all'indirizzo del ricorrente. I Collegi dell'ABF si sono peraltro pronunciati più volte nel senso di ritenere che, con riferimento alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, l'invio del preavviso/avviso di segnalazione non costituisca condizione di legittimità della segnalazione stessa (come avviene per i Sistemi di informazioni creditizia gestiti da privati), bensì rilevi unicamente quale obbligo di trasparenza (cfr. ABF Collegio di Palermo, n. 15051/2017, Collegio di Napoli, n. 441/2017, Collegio di Roma, n. 10957/17; Collegio di Bologna, n. 4784/17, Collegio di Bari, n. 14541/2017), la cui violazione può condurre esclusivamente a un eventuale risarcimento del danno (ABF Collegio di Roma, n. 5009/2016; n. 2704/2016).

Venendo a quest'ultimo profilo, il ricorrente chiede il risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in € 50.000,00, limitandosi ad affermare che lo stesso dovrà essere risarcito in quanto sussistente "in re ipsa" in ragione del comportamento illegittimo tenuto dalla Banca. Non viene però offerta prova di aver effettivamente sofferto un pregiudizio, di natura patrimoniale o extra patrimoniale, come conseguenza delle contestate segnalazioni; il ricorrente si limita infatti a fare generico riferimento a un diniego di apertura di credito ricevuto da parte di altra Banca in ragione della segnalazione contestata e ai pregiudizi in termini di immagine e di danno reputazionale che la stessa è idonea a produrre con riguardo alla sua attività professionale di promotore finanziario.

In materia, valga ricordare come per la giurisprudenza dell'ABF il danno non patrimoniale sia riconducibile alla c.d. responsabilità da false o inesatte informazioni, nella quale il disvalore della condotta dell'intermediario non riguarda la diffusione della notizia in sé, ma l'erroneità del dato rilasciato, che va ad incidere sulla affidabilità di un certo soggetto e ne compromette la reputazione di 'buon pagatore' (cfr. Collegio di Milano, n. 7895/2014). Riguardo alla prova del suo ammontare, d'altra parte, pur negata la configurabilità di un danno "in re ipsa" (cfr. ABF Collegio di coordinamento, n. 9311/2016) e dovendosi piuttosto ricostruire la conseguenza pregiudizievole derivata dal fatto contestato, a norma dell'art. 1223 c.c., ben può ammettersi a tale scopo il ricorso al congegno presuntivo, di cui agli artt. 2727-2729 c.c., applicato agli elementi pur sempre forniti dall'interessato, da cui indurre la "deminutio della propria immagine determinata dalla comunicazione della notizia lesiva" (cfr. Cass. n. 16659/2017), unitamente alla considerazione di elementi valorizzati dai Collegi ABF, anche ai fini di una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., quali: la ridotta entità della somma oggetto di insoluto; il tempo di permanenza della segnalazione; la prova da parte dell'intermediario della trasmissione del necessario preavviso/avviso di segnalazione; la circostanza per cui l'intermediario abbia, ad un certo punto, cancellato la segnalazione; più in generale, la condotta tenuta dall'intermediario (gravità della colpa), nonché la natura di consumatore o non consumatore della parte ricorrente e soprattutto la sua reputazione di buon pagatore o, all'inverso, l'assenza di indicatori della sua qualità di cattivo pagatore.

In tale ottica, rilevano in particolare nel caso di specie elementi significativi quali il contenuto importo dell'esposizione debitoria contestata; la rilevata illegittimità della segnalazione per mancata dimostrazione dei suoi presupposti sostanziali e l'assenza di prova dell'invio del relativo avviso; il dato per cui nella Visura CR allegata dal ricorrente non risultano presenti altre segnalazioni negative ad eccezione di quella operata dalla Banca resistente, oltre alla non contestata qualità professionale di promotore finanziario del ricorrente.

Tutto ciò considerato, ritiene il Collegio che il danno non patrimoniale conseguente alla condotta illegittima dell'intermediario possa liquidarsi in via equitativa in euro 1.500,00.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla cancellazione dell'illegittima segnalazione in Centrale dei Rischi; riconosce al ricorrente il diritto al ristoro del danno subito nella misura equitativamente determinata in € 1.500,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI